



**LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005 n. 15**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/11/2005 n. 12**

**LEGGE N.15 del 2005 - Disposizioni per promuovere la formazione del Catasto delle strade provinciali e comunali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

*(Finalità)*

1.

La Regione, nello svolgimento delle proprie funzioni di coordinamento e programmazione in materia di viabilità di interesse regionale, detta disposizioni per promuovere l'istituzione dei Catasti delle strade da parte degli enti locali, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e dal decreto ministeriale 1° giugno 2001 (modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni).

Articolo 2

*(Catasto delle strade)*

1.

Le Province e i Comuni, ai fini della predisposizione, rispettivamente, del Catasto delle strade provinciali e del Catasto delle strade comunali, provvedono al rilevamento ed all'aggiornamento dei dati relativi alla rete stradale di propria competenza e all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di percorribilità delle strade.

2.

Il Catasto delle strade è organizzato secondo le modalità tecniche stabilite con il D.M. 1° giugno 2001.

3.

I Comuni possono provvedere alla formazione del Catasto della viabilità comunale tramite accordi con le Province, al fine di istituire un'unica struttura di supporto tecnico operante su base provinciale, lasciando comunque distinti i loro Catasti.

Articolo 3

*(Finanziamento delle attività)*

1.

La Regione concede contributi per la formazione del Catasto provinciale e comunale con priorità:

a)

alle Province;

b)

ai Comuni capoluogo;

c)

ai Comuni associati;

d)

ai Comuni che stipulano accordi con le Province e utilizzano il supporto tecnico fornito dalle stesse ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2.

Con provvedimento della Giunta regionale, in base alla disponibilità finanziaria, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'assegnazione delle risorse, tenuto anche conto dell'estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali.

#### Articolo 4

*(Norma finanziaria)*

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005:

a)

prelevamento dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale in conto capitale" di quota pari a euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa;

b)

iscrizione all'U.P.B. 5.201 "Interventi per la viabilità" dello stanziamento di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 novembre 2005

PER IL PRESIDENTE

IL VICE-PRESIDENTE

Massimiliano Costa

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_Anno:2005  
\_\_Num:0015  
\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:12  
\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2005